

FAC SIMILE

**VERBALE DI ACCORDO DI SECONDO LIVELLO
SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE
CORRISPOSTE IN CONNESSIONE A INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'**

Addì,

la Società ...

e

le strutture aziendali e territoriali delle OO.SS. ...

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 3, comma 1, del CCNL 5.4.2008, la Società gestisce servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:
 - nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti;
 - impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
 - impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
 - impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
 - i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.
- I servizi ambientali, come sopra individuati, sono formalmente qualificati servizio pubblico essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e soggiacciono alle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni;
- a norma dell'art. 5, punto n. 4, della legge n. 370/1934 e delle relative disposizioni attuative di cui al D.M. 22.6.1935, Tabella 3^a, per ragioni di pubblica utilità, al personale addetto alla raccolta, al trasporto e al trattamento dei rifiuti urbani nonché al servizio di innaffiamento stradale è applicabile il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica mediante turni;

- la Società necessita di una strumentazione contrattuale adeguata a soddisfare le esigenze di un'organizzazione del lavoro caratterizzata da una elevata complessità e da una notevole articolazione delle prestazioni lavorative, in particolare del personale "operativo" addetto ai servizi sopra richiamati;
- il contratto collettivo nazionale, sottoscritto da FISE Assoambiente, aderente a Confindustria, individua soluzioni che risultano congrue con gli elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, atteso che le richiamate esigenze organizzative, comuni a tutte le Società del comparto, risultano strettamente collegate al funzionamento strutturale dell'impresa;

CONSIDERATO CHE

- a partire dal 2008 è stata disposta per legge l'introduzione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in connessione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- nel periodo 2008/2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% è stata ritenuta legittima anche quando le componenti accessorie della retribuzione trovano la loro fonte istitutiva nel contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto collegate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14.2.2011, le imprese sono legittimate a stipulare appositi accordi di secondo livello che replichino e/o recepiscono i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento in materia, ad esempio, di lavoro straordinario, turni, lavoro notturno, lavoro domenicale ordinario, clausole flessibili ed elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.;
- che l'art. 33, comma 12, della legge 12/11/2011, n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011, n. 111, ha prorogato per il periodo d'imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legge 27/5/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24/7/2008, n. 126;

LE PARTI STIPULANTI CONVENGONO PER L'ANNO 2012 QUANTO SEGUE

1. Ai sensi della citata circolare n. 3/E, la presente intesa recepisce le disposizioni del CCNL ASSOAMBIENTE 5/4/2008, stipulato da ASSOAMBIENTE e dalle OO.SS. FPCGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, FIADEL e sottoscritto separatamente da UGL Igiene Ambientale, applicato dall'impresa stipulante, con riguardo alle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

2. Alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa di legge in materia e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, verranno applicate le agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, comma 12 della legge 12/11/2011, n. 183 – a tali istituti del CCNL ASSOAMBIENTE (quali, a mero titolo esemplificativo: premio per la qualità della prestazione; lavoro supplementare e clausole flessibili/elastiche nel contratto a tempo parziale; orario flessibile; lavoro straordinario; lavoro notturno; lavoro festivo; spostamento riposo settimanale; indennità varie: turni, domenicale, conducente operatore unico, conducente operatore con un addetto; reperibilità; ecc.) nonché gli istituti retributivi che hanno la loro fonte normativa nell'accordo aziendale di 2° livello.
3. Le voci retributive sopra citate trovano le stesse ragioni di erogazione anche nei confronti del personale con contratto di somministrazione.

La Società

Le Rappresentanze
sindacali aziendali